

(N. 774)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

(TUPINI)

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Proroga al 30 aprile 1950 del termine fissato con l'art. 34  
della legge 25 giugno 1949, n. 409.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto l'articolo 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dispone che entro il 31 dicembre c. a. il Governo deve provvedere a raccogliere in testo unico, coordinandole tra loro, le disposizioni della legge stessa e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, contenenti le norme per il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte da eventi bellici nonché per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei centri urbani maggiormente danneggiati dalla guerra.

Lo schema del testo unico suddetto era stato tempestivamente predisposto e si sarebbe dovuto provvedere all'ulteriore prescritta istruttoria (parere del Consiglio di Stato e approvazione del Consiglio dei Ministri) allorchè fu presentata al Senato una proposta di

legge dai senatori Ottani e Macrelli, per prorogare taluni termini fissati nella legge 25 giugno 1949 e nel decreto legislativo 10 aprile 1947.

Ciò stante, allo scopo di poter tener conto nel testo unico delle disposizioni modificative della emanata legge, si ritiene opportuno fissare un nuovo termine entro il quale emanare il testo unico in questione, nel quale si dovrà tener conto della disposizione dell'articolo 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, che estende alle ricostruzioni di edifici, per qualunque causa distrutti — e quindi anche per causa di guerra — le agevolazioni tributarie e fiscali concesse per le nuove costruzioni, mentre l'articolo 34 non tiene conto di tale circostanza.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È fissato al 30 aprile 1950 un nuovo termine, entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, nonchè dell'articolo 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408.